

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **53/1987** (ECLI:IT:COST:1987:53)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **09/12/1986**; Decisione del **13/02/1987**

Deposito del **20/02/1987**; Pubblicazione in G. U. **04/03/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4073**

Atti decisi:

N. 53

SENTENZA 13-20 FEBBRAIO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano notificato il 26 agosto 1977, depositato in cancelleria il 2 settembre 1977 ed iscritto al n.19 del Registro per conflitti di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 29 aprile 1977, recante: "Individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere. Nomina di commissari straordinari".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il giudice relatore Virgilio Andrioli.

1. - Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 26 agosto 1977 depositato il successivo 2 settembre (iscritto al n. 19 Reg. ric.conflitti 1977) la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Vice Presidente della Giunta Provinciale dott. Alfons Benedikter, rappresentato e difeso, giusta procura speciale con firma autenticata per notar Pietro Longi di Bolzano il 17 maggio 1977, dall'avv. prof. Giuseppe Guarino, chiese che la Corte costituzionale definisse il conflitto di attribuzioni insorto tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano per effetto dell'adozione del d.P.R. 29 aprile 1977 (G.U. n. 173 del 27 giugno 1977), avente ad oggetto "Individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere e nomina di commissari straordinari", dichiarando - in via principale - che il decreto presidenziale non include "nel novero degli enti individuati ai sensi dell'art. 12-bis co. 3 l. 17 agosto 1974, n. 386, organismi che operano nella Provincia di Bolzano e - in via subordinata - annullare il provvedimento impugnato in quanto invasivo della sfera di competenza riservata alla Provincia dagli artt. 8 n. 25, 9 n. 10, 16 e 54 n. 5 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige". A sostegno dedusse la Provincia I) che era munita di competenza legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art. 9 n. 10 dello Statuto regionale e titolare delle relative potestà amministrative in base all'art. 16 dello stesso Statuto, II) che le attribuzioni della Provincia in materia di "igiene e sanità" e di "assistenza e beneficenza pubblica" erano compiutamente definite dal d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e dal d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, che avevano espressamente devoluto alla Provincia l'esercizio delle potestà amministrative relative all'istituzione e al funzionamento degli enti chiamati ad operare negli indicati settori, III) che sono, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto regionale, devolute alla Giunta provinciale la vigilanza e la tutela "sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza....compresa la facoltà di soppressione e di scioglimento dei loro organi in base alla legge", IV) che l'art. 6 dello Statuto riserva alla Provincia la facoltà di emanare nelle materie concernenti la previdenza e l'assistenza sociali norme legislative al fine di integrare le disposizioni delle leggi statali e di costituire appositi istituti autonomi in tali settori operanti, V) che l'art. 12 bis l. 17 agosto 1974, n. 386 statui, nel primo comma, che lo scioglimento dei consigli di amministrazione dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEDP e delle Federazioni nazionali delle casse mutue degli artigiani e coltivatori diretti (da effettuarsi nel quadro della riforma sanitaria) si provvedesse con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, previa delibera del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri del Lavoro, della Sanità e del Tesoro, e nel comma terzo prevede che all'individuazione degli altri enti non espressamente contemplati dal primo comma destinati ad essere soppressi unitamente alle gestioni di assistenza malattia si procedesse con distinto provvedimento del Presidente della Repubblica, VI) che alla identificazione degli enti da sopprimere si è provveduto con il d.P.R. 29 aprile 1977 che - pur contenendo una elencazione analitica degli enti destinati ad essere disciolti - li identifica "per categorie", VII) che tale classificazione per categorie determinerebbe l'insorgere di un conflitto di attribuzioni in ordine a tale provvedimento perché "quanto meno sul piano delle ipotesi affiora il sospetto che esso abbia inteso disporre anche in ordine agli organismi operanti nella provincia di Bolzano" e sebbene non manchi la stessa Provincia di affermare che "una corretta applicazione dei canoni che presiedono all'interpretazione degli atti normativi indurrebbe ad escludere tale eventualità", resta - è sempre la Provincia che argomenta - che "ove il Presidente della Repubblica avesse inteso includere nel suo "elenco" le casse mutue provinciali operanti nel territorio di Bolzano si sarebbe di fronte ad una evidente lesione della sfera di autonomia riservata alla Provincia dalle disposizioni statutarie e relative norme di attuazione in base alle quali deve ritenersi demandato alla Provincia il potere di procedere all'individuazione e allo scioglimento degli organismi assistenziali operanti a livello locale nonché alla nomina dei relativi commissari straordinari".

2. - Con atto depositato il 12 settembre 1977, si costituì per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato deducendo che - a prescindere dalla ammissibilità di un conflitto di attribuzione in cui la violazione della sfera di competenza basata e garantita da

una legge costituzionale viene prospettata in forma ipotetica in relazione non già alle norme impugnate ma alla intenzione dell'Organo che le ha emesse - il legislatore nazionale ha espressamente stabilito con l'art. 12-bis co. 2 l. 17 agosto 1974, n. 386 che allo scioglimento dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono i rispettivi presidenti della giunta provinciale con la conseguenza che a questi competono tutti i correlativi poteri, e concludendo che "il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano con atto 26 agosto 1977 sia dichiarato inammissibile ovvero sia respinto".

3. - Nell'adunanza del 9 dicembre 1986 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato in diritto

4.- In disparte i dubbi affacciati dalla stessa ricorrente Provincia di Bolzano sulla invasione della propria sfera normativa di cui sarebbe stata vittima, il ricorso va respinto perché l'art. 12 bis, inserito con la l. 17 agosto 1974, n. 386 di conversione, d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria) rescrive al comma 2 che "Con decreto del presidente della Giunta provinciale di Trento e del presidente della Giunta provinciale di Bolzano sono sciolti rispettivamente i consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono nominati i rispettivi commissari straordinari per la temporanea gestione delle casse stesse fino alla data di emanazione del decreto cui al terzo comma". Co. 2 di cui non ha la stessa Provincia di Bolzano mancato di far applicazione con il decreto 7 aprile 1975 n. 26, con il quale il Presidente della Giunta ha sciolto il Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua provinciale di malattia della Provincia di Bolzano nominandone commissario straordinario per la temporanea gestione il signor dr. Albuin Hofer.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondato il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato con il ricorso 26 agosto 1977 (n. 19 Reg. ric. 1977).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.